

**LEGGE CHE RECA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUI COMUNI E SULLE AUTONOMIE PROVINCIALI (1).**

Già la legge sul Potere Reale e sulla Amministrazione Suprema dello Stato ci annunciava la soppressione di tutte le rappresentanze politiche e l'accentramento di tutti i poteri nelle mani del Re (art. 2). Era logico quindi che anche i Comuni e le Province dovessero subire la sorte del Parlamento.

Infatti l'art. 1° dice che tutte le amministrazioni comunali sono sciolte; l'art. 2° dispone che nelle città maggiori di Belgrado, Zagabria e Lubiana siano collocate amministrazioni comunali con decreto reale su proposta del Ministro dell'Interno, mentre nelle altre amministrazioni minori i Gran Zuppani saranno incaricati di collocare le nuove amministrazioni (art. 3). (S'intende amministrazioni non elettive).

La composizione e la competenza delle Amministrazioni sarà quella prevista dalle leggi esistenti fino ad ora (art. 4).

Sono esonerati i Segretari Comunali e ne sono scelti dei nuovi secondo il criterio dei Grandi Zuppani (art. 5).

Per le Amministrazioni provinciali saranno no-

(1) Allegato E.